



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 323

Seduta del 23 DICEMBRE 2009

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI I.P.T. RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AFFIDAMENTO ALL'ACI MEDIANTE CONVENZIONE ANNI 2010-2014 E MODIFICHE AL REGOLAMENTO IPT.

L'anno duemilanove, e questo giorno Ventitre del mese di Dicembre alle ore 16,00 nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano presenti N. 17 Consiglieri ed assenti N. 8, come segue:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
FRATONI FEDERICA		X	MONARI RITA	X	
BIAGINI MARCO	X		MALUCCHI SIMONE		X
BIAGINI SILIANA	X		BARTOLINI SONIA		X
BONFANTI VALERIO	X		BONACCHI GUGLIELMO	X	
CALISTRI SILVANO	X		GALLIGANI MAURIZIO	X	
CORMIO SILVIA MARIA		X	LAPENNA KARIM		X
MENICACCI MARIANNA	X		LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO		X
NARDI CLAUDIO	X		ONORI MARCO	X	
ROMITI GABRIELE	X		PACI MARCELLO	X	
SARTESCHI GIOVANNI	X		BALDI GIAN LUCA	X	
VANNUCCHI ALESSANDRO	X		BALDASSARRI MARCO		X
VICINELLI CLAUDIA		X	NESTI ALESSANDRA	X	
BETTINI MORENO	X				

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci incaricato della redazione del presente verbale

Scrutatori Sigg: VANNUCCHI ALESSANDRO - BIAGINI SILIANA

OGGETTO: IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI I.P.T. RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15.12.1997 N. 446 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AFFIDAMENTO ALL'ACI MEDIANTE CONVENZIONE ANNI 2010-2014 E MODIFICHE AL REGOLAMENTO IPT.

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Martini illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Ragioniere Capo Dott. Vincenzo Evangelisti;

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Martini il Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Nessuno chiede di parlare

Il Presidente del Consiglio invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.

Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udata la relazione illustrativa dell'Assessore Martini;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera "A";
- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla Prima Commissione consiliare;
- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata dal Presidente:

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato sub "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

- 2) Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line e sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
- 3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Intervengono:

Consigliere Bonacchi (OMISSIS)
Presidente Calistri “
Consigliere Sarteschi “
Presidente Calistri “

La seduta è tolta alle ore 18,30.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO : IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/12/1997 N. 446 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AFFIDAMENTO ALL'ACI MEDIANTE CONVENZIONE ANNI 2010-2014 E MODIFICHE AL REGOLAMENTO IPT

PROPOSTA DI DELIBERA

VISTO l'art. 56 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, che prevede la possibilità per le Province di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (I.P.T.), in sostituzione della soppressa imposta erariale ed addizionale provinciale di trascrizione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 149 del 16.11.1998, esecutiva a norma di legge, con la quale a far data dal 1° gennaio 1999 è stata istituita con Regolamento l'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione ed Annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 15 dell'8.2.1999 con la quale questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T., modificato ed integrato con le deliberazioni n. 151 del 22.12.1999, N. 266 del 22/12/1999, n. 266 del 20.12.2001, con la deliberazione n. 391 del 22/12/2005 e da ultimo con la deliberazione n. 477 del 22 dicembre 2006;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 478 del 22 dicembre 2006 la Provincia ha approvato una convenzione triennale con l'ACI PRA per l'affidamento delle attività di gestione dell'imposta provinciale di trascrizione per gli anni 2007-2009;

VISTA la bozza di convenzione tra le Province e l'ACI predisposta dal Tavolo tecnico per la fiscalità locale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui si riporta per intero la nota illustrativa:

“Il prossimo 31 dicembre scadrà la convenzione che la maggioranza delle Province ha sottoscritto con ACI per la gestione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (IPT) richieste al PRA. L'imposta può essere gestita dalla Province, ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

- * direttamente;*
- * mediante affidamento ai soggetti abilitati a tale attività, come previsto dal comma 5 dell'articolo 52, del d. lgs. n. 446/97;*
- * dal concessionario del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), vale a dire ACI, con modalità da concordarsi fra le parti.*

Per evitare che dal 1° gennaio 2010 vi sia il rischio di dover gestire la riscossione dell'imposta in assenza di convenzione, l'UPI, attraverso i componenti provinciali del proprio Tavolo tecnico per la fiscalità locale, sentito anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha esaminato, alla luce dell'attuale normativa, le varie possibilità di gestione ed ha ritenuto necessario proseguire il rapporto con ACI. Al momento, infatti, l'ACI rimane l'unico soggetto in possesso delle informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli e, aspetto non

secondario, permette l'assolvimento dell'IPT attraverso la presentazione delle formalità di iscrizione e trascrizione dei veicoli al PRA allo sportello telematico dell'automobilista (STA).

Occorre inoltre ricordare che ACI ha garantito, sino ad oggi, un buon svolgimento dell'attività affidatagli, nonché omogeneità del servizio a livello nazionale con ricadute positive per il cittadino e per la semplificazione degli adempimenti al contribuente grazie all'utilizzo del predetto sportello telematico dell'automobilista.

Principi che hanno ispirato la predisposizione della nuova convenzione

Nella redazione della nuova convenzione il Tavolo tecnico UPI e l'ACI hanno adeguato la struttura del testo in ragione delle esperienze compiute dalle Province e dall'ACI nel triennio che si sta concludendo tenendo conto dell'accresciuta capacità di gestione da parte delle Province del proprio tributo. Come si vedrà, alcune parti della convenzione, pur presentando differenze con il testo vigente (in particolare gli allegati, il cui contenuto è stato incorporato nell'articolato) conservano un collegamento con la passata esperienza, che si è cercato di migliorare. In particolare si è puntato sul compenso riconosciuto ad ACI, sulla proprietà e trasmissione degli archivi, sui controlli massivi, su nuovi servizi che l'ACI può offrire.

Ferma restando l'autonomia di ogni ente locale, il testo scaturito dai lavori e concordato con ACI intende essere il documento di riferimento per ciascuna Provincia nell'affidamento della gestione dell'IPT per il prossimo periodo.

PUNTI SALIENTI DELLA CONVENZIONE

La convenzione è stata suddivisa in quattro parti:

1. **Principi generali;**
2. **Supporto informativo;**
3. **Servizi Aggiuntivi;**
4. **Norme d'attuazione.**

ATTIVITA' SVOLTE DA ACI (articolo 1, comma 2).

Conformemente alla disciplina vigente in materia di IPT, sono affidate ad ACI le attività di : riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso, recupero e contabilizzazione.

CONTROLLO (articolo 1, comma 2).

Per controllo si intende non solo quello effettuato a cura dell'Ufficio Provinciale ACI a cui è stata presentata la formalità ma anche l'estensione dello stesso, secondo le modalità organizzative e funzionali disposte da ACI, alle formalità richieste negli ultimi cinque anni da quella stessa persona fisica o giuridica. Le informazioni risultanti dovrebbero essere comunicate tra uffici provinciali ACI per evitare che una persona fisica o giuridica possa operare su altri circuiti STA provinciali. Tali informazioni verranno periodicamente alle province di pertinenza

COMPENSO (articolo 2, commi da 1 a 3)

L'ACI ha pienamente compreso le difficoltà evidenziate da UPI derivanti della situazione economico finanziaria attuale, che ricade in particolar modo sulle Province, che basano il 75% delle loro entrate tributarie sul mercato dei veicoli (IPT ed RCauto). Si è quindi giunti anche in virtù dell'allungamento da tre a cinque anni della durata della convenzione (vedi articolo 19), ai seguenti risultati:

- * dal 1° gennaio 2010, il compenso riconosciuto ad ACI è identico a quello del 2009 (€ 4,40 per ogni formalità soggetta ad IPT), grazie alla limitata variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie degli impiegati ed operai rilevato dall'ISTAT a settembre 2009;
- * per gli anni successivi al 2010, il compenso sarà adeguato, sempre con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali del medesimo indice rilevato dall'ISTAT applicando i correttivi riepilogati in tabella:

Anno	Compenso	Istat
2011	4,40 euro	+ 0 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2010
2012	Valore del 2011	+ 75 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2011
2013	Valore del 2012	+ 50 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2012
2014	Valore del 2013	+ 25 % della variazione indice ISTAT rispetto a settembre 2013

A questo proposito si ricorda che il compenso è onnicomprensivo e include, oltre alle attività di cui al precedente comma 2 dell'articolo 1, gli altri servizi contenuti nel testo convenzionale con l'eccezione di quelli previsti all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 15. Di conseguenza, è dovuto ad ACI un compenso specifico solo per le attività di gestione dell'IPT diverse da quelle previste nell'articolo 1 della convenzione, come il recupero di una differenza d'imposta variata in corso d'anno dalla provincia o servizi aggiuntivi che prevedono attività diverse ed ulteriori.

RIMBORSI E RECUPERI - LORO RENDICONTAZIONE (articoli 5, 6, 8 e 9)

Rispetto alla vigente convenzione sono state inserite nell'articolato, e meglio dettagliate, le attività di rimborso e recupero e la relativa rendicontazione. Per le Province che desiderassero effettuare in economia le predette attività (o una di esse), sarà sufficiente omettere dal testo della convenzione gli articoli relativi. Tale scelta non ha però effetto sulla determinazione del compenso riconosciuto ad ACI di cui al precedente articolo 2, che rimane invariato.

Da segnalare che il comma 3 dell'articolo 6 del testo prevede che la Provincia può verificare lo stato di lavorazione delle richieste di rimborso e visionarne il contenuto anche tramite procedura informatica, accessibile dal "Portale dei servizi IPT", con ricerca per codice fiscale o targa.

RENDICONTAZIONE PERIODICA DEI VERSAMENTI (articolo 7)

La rendicontazione mensile dei versamenti, dovrà essere effettuata entro il giorno dieci di ogni mese, mentre quella annuale entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno.

E' prevista un'attività anche per la Provincia, che deve riscontrare le rendicontazioni periodiche ricevute e sottoscriverne una copia per verifica e conferma.

MANUALE OPERATIVO IPT (articolo 11)

E' previsto l'impegno reciproco di UPI ed ACI ad aggiornare, con la supervisione del MEF, il Manuale Operativo IPT tenendo conto delle ultime novità in materia per renderlo strumento concreto operativo ed omogeneo del trattamento dell'imposta in tutte le Province italiane.

PORTALE dei SERVIZI IPT (articolo 12, commi 2 e 3)

L'ACI garantisce alle Province l'accesso telematico, per chiavi di ricerca sia puntuali che massive, ad un programma dedicato (Portale dei Servizi IPT) contenente i dati fiscali aggiornati e consolidati inerenti la gestione dell'imposta.

Tramite il Portale è possibile accedere alle seguenti applicazioni:

- * *Consultazione analitica dati formalità (formalità richieste dal 2008 in poi), con possibilità di utilizzo di varie chiavi di ricerca;*
- * *Prospetti contabili entrate/uscite IPT (provvisorio in corso mese, mensile e annuale), di cui all'articolo 7 della presente Convenzione;*
- * *LISTE (in formato Excel) formalità casistiche particolari d'interesse della Provincia;*
- * *Gestione Rimborsi IPT (relativi a formalità richieste dal 2008 in poi);*
- * *Data Mart IPT, Formalità e Circolante.*

FORNITURA ANNUALE ARCHIVI IPT (articolo 12, comma 8)

Su richiesta della Provincia, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente, l'ACI fornirà entro il successivo 31 gennaio, i dati annuali su supporto magnetico, con relativo tracciato record di lettura.

In alternativa le Province che già dispongano della necessaria struttura tecnica per la gestione delle banche dati anche in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della Privacy, possono modificare il comma prevedendo una sola richiesta per tutte le annualità senza dover reiterare l'istanza ogni anno. E' importante sottolineare che l'acquisizione dell'archivio va vista anche in un'ottica di gestione attiva tributaria e di correlate responsabilità amministrativo contabili che il possesso di informazioni all'interno dell'archivio comporta.

PROCEDURE INFORMATICHE (articolo 13)

I programmi applicativi software "portale dei servizi IPT" attuali e futuri sono di esclusiva proprietà di ACI. La Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi.

Gli aggiornamenti gestionali IPT diversi da quelli previsti nella convenzione in scadenza saranno sviluppati entro il 30 giugno 2010.

PROPRIETA' E PUBBLICITA' DELL'ARCHIVIO IPT (articolo 14)

I dati fiscali IPT contenuti nei programmi (archivio dei dati IPT) sono di esclusiva proprietà della Provincia, nessun uso diretto degli importi IPT o rielaborazioni degli stessi può essere fatto da A.C.I. senza preventiva autorizzazione esplicita della Provincia. Restano salvi gli utilizzi dei predetti dati da parte di ACI per i soli fini istituzionali o su richiesta di organismi pubblici esterni.

SERVIZI AGGIUNTIVI (articolo 15) "facoltativo"

Su richiesta della Provincia e con fissazione del rimborso dei costi relativi, ACI potrà erogare servizi aggiuntivi a quelli previsti in convenzione, quali:

- 1. Studio di possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale e loro contrasto;*
- 2. Monitoraggio delle entrate Provinciali derivanti dalla R.C. Auto;*
- 3. Attività di controllo sull'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.*

Per lo studio dei possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale, sono ipotizzabili anche attività che prevedono l'incrocio delle banche dati IPT con altre banche dati, mentre per il monitoraggio delle entrate provinciali derivanti dall'imposta RCA i adti ottenuti avranno finalità statistiche e di studio degli andamenti, vista l'attuale disciplina del tributo che non prevede la possibilità per le Province di incidere sullo stesso.

CLAUSOLE DI GARANZIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (articolo 16)

E' confermato che in caso di mancata attivazione di ACI relativamente alle attività previste dall'oggetto della convenzione, oltre al versamento dell'importo non riscosso, ACI dovrà corrispondere alla Provincia anche gli interessi in misura legale (ovvero nella misura fissata dalla Provincia) secondo le modalità di cui all'art. 2033 del codice civile.

Innovativa invece la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento delle parti, per le quali si applica quanto previsto dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In questa eventualità, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla convenzione, l'A.C.I. si impegna a garantire la gestione del servizio fino alla designazione del nuovo soggetto, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Per disciplinare quanto non contemplato dalla convenzione, il successivo articolo 17 richiama i regolamenti in materia ed il codice civile.

DURATA DELLA CONVENZIONE ED EVENTUALE RESCISSIONE (articolo 19)

Come più volte accennato, una delle maggiori innovazioni della presente Convenzione riguarda la sua durata, passata da triennale a quinquennale. E' confermata la possibilità di rescindere il contratto annualmente e senza previsione di oneri a carico delle parti (danno emergente, lucro cessante), per permettere, qualora possibile, di gestire l'IPT con una delle altre modalità previste dalla legge.

ACCORGIMENTO PROCEDURALE

Per le diverse innovazioni esaminate dal Tavolo tecnico UPI con ACI poi inserite nel testo, l'esame dello schema di convenzione per la gestione dell'IPT per il quinquennio 2010/2014 è terminato a ridosso della chiusura dell'esercizio finanziario. Potrebbe quindi accadere che talune Province non riusciranno a deliberare il testo entro il prossimo 31 dicembre.

In accordo con ACI, nelle more della deliberazione della Convenzione da parte delle Province, è sufficiente uno scambio di missive fra la Provincia e ACI che si impegnano alla continuità del servizio fino alla definitiva approvazione del testo dal parte del Consiglio stesso. E' comunque importante iniziare prima del 31 dicembre 2009 l'iter procedurale finalizzato alla deliberazione della Convenzione, predisponendo la delibera ed il primo esame della stessa da parte degli organi deliberanti dell'Ente.

Si ricorda infine l'importanza di comunicare annualmente ad ACI le eventuali variazioni tariffarie (fino al 2011 non si possono aumentare) in tempo utile per permettere allo stesso le necessarie modifiche del programma; nel contempo si può inviare anche gli estremi del referente provinciale per l'IPT".

CONSIDERATO, inoltre, che restano tuttora valide le motivazioni a favore dell'affidamento del Servizio all'ACI-PRA già espresse nella delibera di affidamento per gli anni 2007-2009. Si ricorda, infatti,:

- che l'art 56, comma 4 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, prevede, per quanto concerne le attività di riscossione e contabilizzazione dell'imposta Provinciale di Trascrizione e i relativi controlli, tre possibili opzioni per la Provincia:

- 1) la gestione diretta;
- 2) l'affidamento nelle forme di cui all'art. 52, comma 5 del D.lgs 446/97;
- 3) l'affidamento allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico, a condizioni da stabilire tra le parti;

- che, pur in presenza dell'istituzione dell'Albo dei soggetti abilitati a gestire le entrate locali pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i criteri di cui al D.M. 11 settembre 2000, n. 289, si ritiene che l'ACI per la lunga esperienza e per l'organizzazione di cui è in

possesso, sia il soggetto più idoneo e capace di garantire il servizio di riscossione dell'imposta nel miglior modo possibile, anche in considerazione del fatto che gli altri soggetti iscritti all'Albo dovrebbero acquisire i dati fiscali sulle autovetture tramite un collegamento con l'ACI la cui possibilità di utilizzo sembra costosa e perciò controversa;

- che i rapporti tra l'ACI e la Provincia in merito al servizio fino ad oggi espletato sono da considerarsi molto positivi;
- che la bozza di convenzione è stata studiata ed elaborata dal tavolo tecnico per la fiscalità locale composto da rappresentanti dell'ACI, dell'UPI e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è utilizzata dalla quasi totalità delle Province Italiane;
- che lo *Sportello telematico dell'automobilista*, istituito con DPR 358/2000, art. 2, e ad oggi attivo, può rilasciare, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà. Tale sportello è stato attivato, mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero dei Trasporti o con il sistema informativo dell'ACI:

- a) Presso gli uffici provinciali della motorizzazione;
- b) Presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.,
- c) Presso le delegazioni dell'A.C.I e presso le imprese di consulenza automobilistica.

- Che, in questo contesto, pertanto, l'affidamento del servizio di cui in oggetto all'ACI consente uno svolgimento contestuale delle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione al P.R.A. (presupposti impositivi) e pagamento dell'imposta con una notevole facilitazione degli adempimenti del contribuente. Ad ulteriore conferma di ciò si aggiunge quanto disposto dalla **Legge 27 luglio n. 212** recante **"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"** che all'art. 6, comma 3, in materia di semplificazione, dispone che l'Amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire **"che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli"**.

- Che la possibile ulteriore alternativa di una gestione diretta del Servizio, oltre che arrecare un indubbio aggravio negli adempimenti dell'utenza per i motivi sopra richiamati necessita, a nostro avviso, di un processo di riorganizzazione non indifferente sia da un punto di vista pratico-logistico che economico:

- L'acquisizione del collegamento telematico con il PRA dietro corresponsione di un corrispettivo;
- La creazione di un *front-office* adeguato e funzionale, con conseguente assunzione di nuovo personale e il reperimento di locali idonei;
- La formazione e la specifica destinazione delle risorse umane sopra richiamate, l'istituzione di un servizio di cassa;
- L'acquisizione di strumenti informatici adeguati (hardware, software ecc...);

CONSIDERATO che le modificazioni alla convenzione in essere possano essere recepite *in toto* in particolare per quanto concerne l'ampliamento della validità temporale della convenzione **da tre anni a cinque anni** che consente all'ACI un aumento minimo dei compensi come meglio evidenziato nella relazione illustrativa. Tali compensi, del resto, che incidono per circa il 2% sul tributo complessivo, sono molto contenuti, soprattutto se rapportati ai compensi percepiti da altri soggetti affidatari del servizio di riscossione. Particolarmente apprezzabile anche tutta la parte II della Convenzione che consente di ampliare i Servizi che ACI può offrire, per gran parte ricompresi nel costo del Servizio principale.

RITENUTO di recepire, diversamente dalla precedente convenzione, anche la procedura per i rimborsi dell'Imposta versata in eccesso o non dovuta, prevedendo che la richiesta di rimborso possa essere presentata direttamente all'Ufficio Provinciale ACI anziché alla Provincia. Infatti

riteniamo che tale adeguamento, del resto già introdotto da vari anni da numerose altre Province, consenta un'ulteriore semplificazione per il contribuente. La Provincia, d'altra parte, avrà la possibilità di controllare i rimborsi effettuati da ACI sia attraverso i collegamenti telematici che ~~attraverso accessi diretti presso l'Ufficio Provinciale ACI come consentito dall'art. 11 del vigente Regolamento dell'I.P.T.~~

PRESO ATTO che l'attuale Regolamento IPT approvato con deliberazione consiliare n. 15 dell'8.2.1999 e sue successive modifiche all'art. 10, comma 1 prevede, invece, che l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia;

PRESO ATTO che per effetto dell'art. 1, comma 164 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) *“Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'Ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza”*.

TENUTO conto che tale disposizione legislativa, per sua natura prevalente rispetto alle disposizioni regolamentari dell'Ente, è stata comunque applicata dalla sua entrata in vigore senza però un formale recepimento nel Regolamento IPT;

VISTI i commi 166 e 168 della Legge Finanziaria 2007 che prevedono che :

“il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”

Gli Enti Locali, nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della Legge n. 289 del 2002;

VISTO che nel vigente Regolamento IPT art. 10, comma 6 è già previsto che non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a lire 32.000 (€ 16,53) ritenuto, pertanto, necessario prevedere solo l'arrotondamento del suddetto importo ad **€ 17,00**;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di adeguare il Regolamento IPT alle normative sopra citate e alla nuova procedura per i rimborsi d'imposta, modificare gli artt. 7 e 10 nel modo seguente:

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO I.P.T

VECCHIA VERSIONE	NUOVA VERSIONE
<p style="text-align: center;"><i>Art. 7</i> (Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 7</i> (Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'articolo 1 vengono svolte dagli appositi uffici provinciali. 2. In caso di gestione affidata al P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52 comma 5 del D.Legs.15.12.1997, n. 446, provvedono alle attività di cui all'articolo 1 i soggetti affidatari, i quali saranno tenuti al versamento dell'imposta nelle casse della Provincia nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla riscossione. 3. <i>(abrogato)</i> 4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli. 5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. [INVARIATO] 2. [INVARIATO] 3. Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo 4. [INVARIATO] 5. [INVARIATO]
<p style="text-align: center;"><i>Art. 10</i> (Rimborsi e recuperi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della formalità, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata. 2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal P.R.A. anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'I.P.T.. L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata su richiesta dei soggetti interessati (art. 56 comma 10, D. Legs. 15 dicembre 1997 n. 446) con procedura di cui al comma 1. 3. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente ai commi precedenti. 4. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il Concessionario della riscossione, il quale provvederà a trattenere dai versamenti degli importi le somme rimborsate ed a conservare ai propri atti la pratica istruita e le relative quietanze. In caso di controversia con il richiedente, il concessionario trasmette gli atti alla Provincia per il seguito di competenza. Per tali adempimenti sarà 	<p style="text-align: center;"><i>Art. 10</i> (Rimborsi e recuperi)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.. 2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta. 3. I rimborsi riguardano: <ul style="list-style-type: none"> - richieste di formalità già presentate e ruscate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione. - versamenti in eccesso o non dovuti. 4. La Provincia, verificati i presupposti per il rimborso, autorizza il soggetto incaricato della gestione dell'imposta ad effettuare il rimborso stesso; in tal caso detto soggetto conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate. 5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

<p>corrisposto un compenso da concordare. La Provincia o l'eventuale concessionario provvedono altresì al recupero degli importi non versati. Il concessionario in caso di controversia con la parte privata provvede alla trasmissione degli atti alla Provincia per il seguito di competenza.</p>	<p>6. La Provincia o l'eventuale concessionario provvedono altresì al recupero degli importi non versati. Il concessionario, esperito inutilmente un tentativo di recupero bonario, provvede alla trasmissione degli atti alla Provincia per il seguito di competenza.</p>
<p>5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D. Legs. 18 dicembre 1997 n. 472.</p>	<p>7. L'avviso d'accertamento, predisposto dal concessionario, è inviato alla Provincia che lo notifica al contribuente nei termini e nelle forme di legge.</p>
<p>6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a lire 32.000 (€ 16,53).</p>	<p>8. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A.</p>
	<p>9. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento la Provincia procederà alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo o tramite ricorso all'ingiunzione fiscale di pagamento¹.</p>
	<p>10. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori a € 17,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione od annotazione.</p>
	<p>11. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali come da art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.</p>

RITENUTO, inoltre, opportuno approvare anche la parte III della Convenzione ed in particolare l'art. 15, che offre la possibilità alla Provincia di ottenere da ACI interessanti Servizi aggiuntivi, ovviamente con riserva di rimandarne l'attivazione ad un eventuale ulteriore successivo atto, dopo aver compiuto una approfondita analisi dei costi/benefici dei servizi aggiuntivi proposti.

VISTO che il compenso, uniforme per tutte le Province di € 4,40 per ogni formalità eseguita soggetta a IPT per l'anno 2010.

VISTO che tale compenso dovrà aggiornarsi, per gli anni successivi, in relazione alle variazioni percentuali dell'indice ISTAT applicando i seguenti correttivi

Anno	Compenso	Istat
2011	4,40 euro	+ 0 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2010
2012	Valore del 2011	+ 75 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2011
2013	Valore del 2012	+ 50 % della variazione dell'indice ISTAT rispetto a settembre 2012
2014	Valore del 2013	+ 25 % della variazione indice ISTAT rispetto a settembre 2013

RITENUTO, pertanto, che la spesa presunta per l'anno 2010, sulla base dell'andamento storico della spesa, sia di € 135.000,00, di € 140.000,00 per l'anno 2011, di € 145.000,00 per l'anno 2012, spesa che è stata prevista nell'apposito stanziamento del Bilancio pluriennale 2010-2012 al Cap.

PEG 1-109062 “Spese per la formazione dei ruoli e la riscossione di tributi provinciali” e che per gli anni successivi 2013-2014 verrà prevista nelle previsioni di Bilancio relative agli esercizi di competenza ;

CONSIDERATA la competenza del Consiglio provinciale per l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione come da art. 42 lett. e) del D.lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’Assessore al Bilancio, nonché il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Ragioniere Capo ex art. 49 D.lgs. 267/2000;

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;

**PROPONE AL CONSIGLIO
DI DELIBERARE**

1. Di approvare le modifiche agli art. 7 e 10 del Regolamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione Iscrizione ed annotazione di Veicoli al Pubblico Registro Automobilistico (IPT), così come indicate in narrativa e da intendersi qui integralmente riportate;
2. Di approvare per gli anni 2010-2011-2012-2013-2014 l’affidamento all’ACI-PRA delle attività di riscossione e di rimborso dell’Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione e Annotazione dei Veicoli (I.P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ex art. 56 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
3. Di approvare, pertanto, lo schema di convenzione allegato al presente atto;
4. Di eleggere, quale foro competente ed esclusivo per qualunque controversia inerente la presente convenzione, il foro di Pistoia;
5. Di dare mandato al Dirigente del Servizio competente per la stipula della convenzione;
6. Che la spesa presunta per l’anno **2010**, effettuato sulla base dell’andamento storico della spesa, sia di € **135.000,00**, di € **140.000,00** per l’anno **2011**, di € **145.000,00** per l’anno **2012**, spesa che è stata prevista nell’apposito stanziamento del Bilancio pluriennale 2010-2012 al Cap. PEG 1-109062 “Spese per la formazione dei ruoli e la riscossione di tributi provinciali” e che per gli anni successivi 2013-2014 verrà prevista nelle previsioni di Bilancio relative agli esercizi di competenza ;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
8. Di comunicare la deliberazione in oggetto in oggetto al **Ministero delle Finanze entro 30 giorni** dalla data di esecutività unitamente alla deliberazione di modifica e di renderlo pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 52 del D.lgs. 446/97;
9. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio della Provincia a cura dell’Ufficio Archivio a partire dalla data odierna per 15 giorni.
10. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Servizio Ragioneria e Finanze per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione;

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Vincenzo Evangelisti



CONVENZIONE

**Per l'affidamento delle attività di gestione
DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
(I.P.T.) - ANNI 2010 - 2014**



PARTE I – PRINCIPI GENERALI	5
Articolo 1 – Oggetto	5
Articolo 2 – Compenso e tempistiche di riversamento.....	6
Articolo 3 – Contabilizzazione e controllo dei versamenti	6
Articolo 4 – Verifiche e controlli.....	7
Articolo 5 – Gestione Recuperi I.P.T.	7
Articolo 6 – Gestione Rimborsi I.P.T.....	8
Articolo 7 – Rendicontazioni periodiche dei versamenti	9
Articolo 8 – Rendicontazioni periodiche Rimborsi	10
Articolo 9 – Rendicontazioni periodiche Recuperi	11
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali.....	11
Articolo 11 – Manuale operativo I.P.T.....	12
PARTE II – SUPPORTO INFORMATIVO	12
Articolo 12 – Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.....	12
Articolo 13 – Procedure informatiche	14
Articolo 14 – Proprietà e pubblicità dell’archivio I.P.T.	15
PARTE III – SERVIZI AGGIUNTIVI	15
Articolo 15 – Servizi Aggiuntivi	15
PARTE IV – NORME D’ATTUAZIONE	16
Articolo 16 – Clausole di Garanzia e Risoluzione del contratto	16
Articolo 17 – Rinvio	16
Articolo 18 – Domicilio delle parti e foro competente.....	17
Articolo 19 – Durata della convenzione	17

TRA

La Provincia di

In seguito denominata "**Provincia**" (*codice fiscale.....*);
rappresentata dal..... dirigente/funzionario
....., in base alla delibera n. in
data....., divenuta esecutiva ai sensi di legge, nato a il
..... e domiciliato ai fini del presente atto in - Via
.....

E

L'AUTOMOBILE CLUB ITALIA

L'Automobile Club d'Italia con sede a Roma in via Marsala, 8 (C.F. 00493410583 e P.I. 00907501001), nella persona del Direttore Centrale della Direzione Centrale dei Servizi Delegati dell'A.C.I., Dott..... nato a il (C.F.) delegato in forza di speciale procura da parte dell'Avv. nella sua qualità di Presidente e Rappresentante Legale dell'Ente.

PREMESSO:

- che il Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446, articolo 56, attribuisce alle Province la facoltà di istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, di seguito denominata "I.P.T.";
- che con deliberazione consiliare n. 149 del 16.11.1998 questa Provincia ha istituito il nuovo tributo locale;
- che con deliberazione consiliare n. 15 del 08.02.1999 questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T. e successive modificazioni ed integrazioni;
- che il Decreto Legislativo n. 446/97 all'articolo 56, comma 4, prevede che le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, "...se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate a condizioni da stabilire tra le parti allo stesso concessionario del Pubblico Registro Automobilistico...";
- che presso l'Unione delle Province d'Italia (di seguito denominata "U.P.I.") è istituito il Tavolo tecnico nazionale per la fiscalità locale;
- che con deliberazione n..... del la Provincia ha approvato il seguente schema di convenzione;
- che i principi ispiratori della presente convenzione si rifanno alle leggi e alla prassi amministrativa vigente in materia;
- che le parti si impegnano reciprocamente, nell'interesse del cittadino contribuente, a predisporre tutte le attività necessarie volte alla migliore efficienza ed efficacia possibile del servizio reso e in particolare:
 - la Provincia, al fine di permettere all'A.C.I. l'adeguamento delle procedure organizzative, si impegna a far pervenire tempestivamente le direttive, i documenti, le autorizzazioni e le variazioni tariffarie a ciò necessarie;
 - le parti identificano i soggetti referenti del servizio.

RICHIAMATA

la convenzione stipulata in data tra la Provincia e A.C.I., con la quale veniva affidata ad A.C.I. l'attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'I.P.T. per il periodo 1/1/2007 31/12/2009.

RITENUTA

la necessità di continuare ad assicurare l'economicità e l'efficienza nella gestione dell'I.P.T. attraverso procedure ed attività che, nel rispetto delle peculiarità proprie di ciascuna autonomia locale, garantiscano a questa Provincia l'uniformità e l'omogeneità del servizio a livello nazionale.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

- 1) La presente convenzione regola i rapporti fra la Provincia e l'A.C.I. in relazione all'applicazione dell' I.P.T.

- 2) Sono affidate all'A.C.I. le attività di riscossione, liquidazione, controllo, accertamento, irrogazione delle sanzioni, rimborso recupero e contabilizzazione dell'I.P.T., da svolgere in conformità alla disciplina vigente in materia di I.P.T.

Articolo 2 – Compenso e tempistiche di riversamento

- 1) Per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, è riconosciuto all'A.C.I. un compenso onnicomprensivo per ogni formalità richiesta soggetta a I.P.T., pari ad euro 4,40, salvo quanto previsto dall'art. 15 (Servizi aggiuntivi).
- 2) La misura del compenso è adeguata annualmente alla variazione percentuale dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, determinata dall'ISTAT, rilevato nel mese di settembre dell'anno precedente.
- 3) La variazione percentuale di cui al comma precedente è adeguata nella misura:
 - dello 0% per il primo e secondo anno (2010 e 2011) di vigenza della convenzione;
 - del 75% per il terzo anno (2012) di vigenza della convenzione;
 - del 50% per il quarto anno (2013) di vigenza della convenzione;
 - del 25% per il quinto anno (2014) di vigenza della convenzione.
- 4) Il riversamento delle somme dovute alla Provincia, al netto del compenso di cui ai commi precedenti e delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti, deve pervenire alla Tesoreria della Provincia con "valuta fissa beneficiario" riferita al quinto giorno lavorativo dalla presentazione della formalità.
- 5) Nel caso di versamento oltre i termini previsti dal comma precedente o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile.

Articolo 3 – Contabilizzazione e controllo dei versamenti

- 1) L'A.C.I. provvede a registrare gli introiti effettuati giornalmente per conto della Provincia, verificando che i versamenti, per ogni formalità assoggettata

ad I.P.T., corrispondano alle tariffe stabilite dalla Provincia e dalla stessa notificate annualmente nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 – Verifiche e controlli

- 1) La Provincia procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno, a verifiche in materia di I.P.T. anche presso gli Uffici Provinciali dell'A.C.I. nel rispetto delle esigenze funzionali dello stesso.
- 2) Le verifiche sono verbalizzate a cura della Provincia, copia del relativo verbale è consegnata all'Ufficio Provinciale A.C.I.

Articolo 5 – Gestione Recuperi I.P.T.

- 1) L'A.C.I. dopo convalida della formalità, sulla base dell'imposta vigente, svolge l'attività di recupero dell'imposta non versata (omesso o parziale versamento d'imposta, versamento eseguito in ritardo, ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento nella misura dovuta) nonché di eventuali sanzioni ed interessi ad essa collegati.
- 2) Nei casi di recuperi, anche massivi, diversi da quelli di cui all'articolo 1 comma 2, l'attività sarà gestita da A.C.I. su richiesta della Provincia secondo modalità e oneri economici da concordare tra le parti.
- 3) L'A.C.I. provvede al recupero tramite "invito al pagamento" che comprende l'imposta non pagata, le sanzioni e gli interessi maturati, assegnando al contribuente un termine per l'effettuazione del pagamento.
- 4) Esperito infruttuosamente quanto previsto al comma precedente, l'A.C.I. provvede alla predisposizione dell'avviso d'accertamento per il recupero dell'imposta e degli interessi, e dell'atto di contestazione per il recupero della

sanzione. Tali atti devono essere trasmessi alla Provincia entro 60 giorni dalla data di protocollo dell'“invito al pagamento”, per il seguito di competenza.

Articolo 6 – Gestione Rimborsi I.P.T.

- 1) L' A.C.I. effettua l'attività di rimborso dell'imposta, nel caso di versamenti effettuati dal soggetto interessato in eccesso o non dovuti, anche per mezzo di apposita procedura informatica.
- 2) La richiesta di rimborso può essere presentata entro il termine di 5 anni dalla data di presentazione della formalità a qualunque Ufficio Provinciale A.C.I..
- 3) La Provincia può verificare lo stato di lavorazione delle richieste e visionarne il contenuto anche tramite procedura informatica, accessibile dal “Portale dei servizi I.P.T.” di cui al successivo art. 12, con ricerca per codice fiscale o targa.
- 4) La richiesta di rimborso deve contenere dei seguenti documenti:
 - la nota di trascrizione originaria, debitamente annullata, o copia conforme nei casi previsti, nel caso di formalità presentata, respinta e non più ripresentata.
 - la documentazione comprovante il diritto al rimborso, nel caso di versamenti effettuati in eccesso o in altri eventuali casi.
 - la delega di autorizzazione del soggetto passivo dell'imposta al soggetto che agisce in nome e per conto dello stesso.
- 5) l'Ufficio provinciale A.C.I., acquisita copia dei documenti giustificativi ed accertata la fondatezza della richiesta di rimborso, entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, deve:

- pagare la somma dovuta, al netto del compenso A.C.I., per la formalità eseguita comprensiva degli interessi legali come da articolo 1284 del codice civile¹ decorrenti dalla data di pagamento dell'imposta non dovuta;
 - comunicare al richiedente l'esito dell'istruttoria.
- 6) Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata, su delega dell'interessato, da uno Studio di consulenza automobilistica, la comunicazione deve essere inviata, per conoscenza, anche al soggetto passivo dell'imposta.
 - 7) Decorsi 60 giorni dalla data della comunicazione predetta, qualora le somme non siano state riscosse dagli interessati, l'Ufficio provinciale A.C.I. trasmette la relativa documentazione alla Provincia.
 - 8) Le domande di rimborso che richiedono particolare approfondimento sono trasmesse dall'Ufficio provinciale A.C.I. alla Provincia entro 30 giorni dal loro ricevimento, corredate dal proprio parere e dalle copie dei documenti allegati alla richiesta di rimborso, informandone contestualmente il richiedente. La Provincia, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della predetta documentazione, decide sulla richiesta di rimborso comunicando al richiedente, al soggetto passivo e all'Ufficio provinciale A.C.I. la decisione assunta e, in caso d'accoglimento, autorizza il predetto Ufficio ad effettuare il relativo pagamento.
 - 9) L'Ufficio provinciale A.C.I. porta in detrazione, dal primo versamento utile d'imposta a favore della Provincia, le somme rimborsate.

Articolo 7 – Rendicontazioni periodiche dei versamenti

- 1) Entro il giorno 10 di ogni mese, l'A.C.I. presenta alla Provincia il riepilogo, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I., dei versamenti relativi

¹ La frase va modificata indicando l'importo percentuale nel caso la Provincia avesse previsto degli interessi diversi.

al mese precedente, distinto per giorno d'incasso e in cui viene data evidenza dei seguenti elementi informativi:

-
- imposta lorda incassata;
 - compenso;
 - rimborsi effettuati (n. formalità e importo);
 - recuperi effettuati (n. formalità e importo);
 - importo riversato;
 - data e valuta dell'importo riversato;
 - sanzioni irrogate;
 - interessi applicati;
 - numero di formalità soggette ad imposta.
- 2) Entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno l'A.C.I. presenta il rendiconto gestionale dei versamenti relativi all'anno precedente, contenente gli stessi dati sopra indicati, suddivisi per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse, sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio Provinciale A.C.I..
- 3) Con riferimento agli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Provincia ha cura di riscontrare le rendicontazioni periodiche ricevute da A.C.I., mediante apposizione di firma su una copia delle suddette rendicontazioni, da parte del Responsabile del tributo per verifica e conferma.

Articolo 8 – Rendicontazioni periodiche Rimborsi

- 1) I rimborsi effettuati dall' A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:
- Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
 - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
 - Estremi dell'autorizzazione della Provincia (ove prevista);
 - Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
 - Ammontare dell'imposta versata;

- Ammontare del rimborso effettuato distinto tra:
 - Imposta
 - Interessi
 - Sanzioni
 - Motivazione della richiesta di rimborso;
 - Estremi dell'avvenuto rimborso;
 - Copia dell'istanza e della quietanza di rimborso.
-

Articolo 9 – Rendicontazioni periodiche Recuperi

- 1) I recuperi effettuati dall'A.C.I. sono riepilogati in prospetti mensili ed annuali, contenenti i seguenti dati:
 - Nominativo del richiedente della formalità e del soggetto passivo d'imposta;
 - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
 - Formalità di riferimento (numero progressivo, data e tipologia);
 - Motivazione del recupero;
 - Ammontare dell'imposta da recuperare;
 - Ammontare del recupero effettuato distinto tra:
 - imposta versata
 - interessi versati
 - sanzioni versate
- 2) Rendicontazione mensile degli "inviti al pagamento " annullati in quanto le somme richieste si sono rilevate non dovute.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

- 1) Le parti assicurano che ~~il~~ trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività svolte nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) cui si rinvia integralmente.

Articolo 11 – Manuale operativo I.P.T.

- 1) L'U.P.I., l'A.C.I., con la supervisione del M.E.F. elaborano congiuntamente il Manuale operativo I.P.T. contenente disposizioni di carattere operativo in ordine alla gestione del tributo.

PARTE II – SUPPORTO INFORMATIVO

Articolo 12 – Archivi e Portale ACI dei Servizi I.P.T.

- 1) L'A.C.I. assicura la costante disponibilità dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, così come previsto dall'articolo 56, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97.
- 2) L'A.C.I. garantisce alla Provincia l'accesso telematico, per chiavi di ricerca sia puntuali che massiva, ad un programma dedicato - il Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. - contenente, fra l'altro, i dati fiscali aggiornati e consolidati inerenti la gestione dell'I.P.T.
- 3) Oltre ai servizi di utilità, tramite il Portale è possibile accedere alle seguenti applicazioni:
 - ◆ Consultazione analitica dati formalità (formalità richieste dal 2008 in poi), con possibilità di utilizzo di varie chiavi di ricerca;
 - ◆ Prospetti contabili entrate/uscite I.P.T. (provvisorio in corso mese, mensile e annuale), di cui all'articolo 7 della presente Convenzione;
 - ◆ LISTE (in formato Excel) formalità casistiche particolari d'interesse della Provincia;
 - ◆ Gestione Rimborsi I.P.T. (relativi a formalità richieste dal 2008 in poi);
 - ◆ Data Mart I.P.T., Formalità e Circolante.

- 4) L'accesso al Portale A.C.I. dei Servizi I.P.T. da parte della Provincia e la relativa estrapolazione dei dati di cui al presente articolo, è subordinata alla preventiva acquisizione di appositi "username" e "password" secondo le modalità operative previste da A.C.I.
- 5) L'A.C.I. si impegna inoltre a fornire a titolo gratuito corsi di formazione alla Provincia richiedente, sulle modalità d'uso degli applicativi forniti da A.C.I.. Le parti concordano tempi e modalità di effettuazione.
- 6) Le informazioni da acquisire, con possibilità di effettuare qualsiasi tipo di estrapolazione dal "database" su file compatibile con il pacchetto degli applicativi tipo Microsoft Office² sono almeno le seguenti:
- Numero progressivo della formalità;
 - Data dell'operazione;
 - Veicolo: nuovo/usato;
 - Targa, tipo e dati fiscali del veicolo;
 - Tipologia delle agevolazioni;
 - Tipologia delle esenzioni;
 - Tipologia del veicolo come individuato dall'articolo 54 del codice della strada;
 - Destinazione del veicolo come dagli articoli da 82 a 85 del codice della strada;
 - Generalità e dati fiscali del soggetto passivo dell'imposta;
 - Generalità del richiedente la formalità;
 - Generalità del venditore;
 - Per le prime immatricolazioni, data dell'emissione della carta di circolazione; per gli altri casi, data dell'atto;
 - Tipo di formalità eseguita;
 - Ammontare dell'imposta applicata;

² Oppure per le Province che utilizzano Open Office indicare tale applicativo

- Ammontare delle eventuali sanzioni ed interessi;
 - Ammontare del compenso spettante all'A.C.I..
-

- 7) I dati saranno resi disponibili entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità.
- 8) Entro il 31 gennaio di ogni annualità, per la durata della presente convenzione, l'A.C.I., previa richiesta della Provincia da inviare all'A.C.I. – Direzione Servizi Delegati – entro il 30 novembre dell'anno precedente ³, fornirà su supporto magnetico, con relativo tracciato record per la lettura, i dati completi indicati nel precedente comma 6, relativi all'anno precedente, contenenti tutte le informazioni relative alle formalità assoggettabili ad I.P.T.
- 9) Il tracciato di cui al precedente comma 8 deve essere predisposto secondo specifiche tecniche tali da consentire interpretazione dei dati da parte dei comuni software di automazione d'ufficio presenti sul mercato e comunque almeno in formato ASCII e/o CSV.

Articolo 13 – Procedure informatiche

- 1) Al fine di eseguire i servizi previsti nella presente Convenzione A.C.I. utilizzerà programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà A.C.I. tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi.
- 2) Eventuali programmi di proprietà dell'A.C.I. che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Provincia, di suoi enti o intermediari dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.

³ Le Province che ritengono di chiedere l'archivio in automatico senza dover formulare la richiesta, possono omettere questa frase.

- 3) La Provincia non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso.
- 4) L'A.C.I. si impegna a sviluppare le modifiche software necessarie a rendere conformi le esistenti procedure di gestione dell'I.P.T. alle disposizioni di cui alla presente convenzione entro il 30 Giugno 2010.

Articolo 14 – Proprietà e pubblicità dell'archivio I.P.T.

- 1) I dati fiscali I.P.T. contenuti nei programmi (archivio dei dati I.P.T.) sono di esclusiva proprietà dell'ente impositore (Provincia); nessun uso diretto degli importi I.P.T. o rielaborazioni degli stessi può essere fatto da A.C.I. senza preventiva autorizzazione esplicita della Provincia.
- 2) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applica per le elaborazioni di dati in forma aggregata e per quelle effettuate da A.C.I. per propri fini istituzionali o su richiesta di organismi pubblici.

PARTE III – SERVIZI AGGIUNTIVI

Articolo 15 – Servizi Aggiuntivi

- 1) Per quanto non disciplinato nella presente convenzione, su richiesta della Provincia e con separata determinazione dei costi relativi, l'A.C.I. potrà erogare servizi ulteriori da quelli contenuti nella presente convenzione quali ad esempio:
- Studio di possibili fenomeni di elusione ed evasione fiscale e loro contrasto.

- Monitoraggio delle entrate Provinciali derivanti dalla R.C. Auto.
 - Attività di controllo sull'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
-

PARTE IV – NORME D'ATTUAZIONE

Articolo 16 – Clausole di Garanzia e Risoluzione del contratto

- 1) Nel caso di mancata attivazione da parte di A.C.I. relativamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, la Provincia invia apposita comunicazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Ufficio Provinciale A.C.I. di riferimento, invitando l'A.C.I. ad avviare le procedure di recupero inerenti le attività di cui sopra. Nel caso in cui l'A.C.I. non provveda all'adempimento richiesto entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione anzidetta, o non presenti controdeduzioni entro lo stesso termine, dovrà versare alla Provincia l'importo della somma non riscossa maggiorato degli interessi legali calcolati dal giorno in cui sono divenuti esigibili (articolo 2033 Codice Civile).
- 2) Nel caso di inadempimenti da parte dei contraenti si applicheranno le norme previste dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, relative alla risoluzione del contratto.
- 3) In caso di cessazione del servizio a seguito di risoluzione contrattuale, fatto salvo il rimborso dei costi previsti dalla presente convenzione, l'A.C.I. si impegna nelle more dell'espletamento della nuova gara, a garantire la gestione del servizio fino alla designazione di un nuovo soggetto, per la durata massima di sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

Articolo 17 – Rinvio

- 1) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia e per quanto compatibile al Codice Civile.

Articolo 18 – Domicilio delle parti e foro competente

- 1) Agli effetti della presente convenzione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.

- 2) Per qualunque controversia inerente la presente convenzione, le parti dichiarano la competenza esclusiva del foro di.....⁴

Articolo 19 – Durata della convenzione

- 1) La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dal primo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2014.

- 2) Alle parti è data facoltà di recedere annualmente dalla presente convenzione, previa espressa manifestazione di volontà comunicata con preavviso entro il 30 giugno dell'anno precedente.

⁴ Indicare capoluogo della provincia firmataria



PROVINCIA

DI

PISTOIA SERVIZIO BILANCIO SERVIZI INFORMATICI - STATISTICA

Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA . C.F. 00236340477 - Tel. (0573) 3741 s.p. - Telefax (0573) 374570

OGGETTO : IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/12/1997 N. 446 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AFFIDAMENTO ALL'ACI MEDIANTE CONVENZIONE ANNI 2010-2014 E MODIFICHE AL REGOLAMENTO IPT

SERVIZIO BILANCIO SERVIZI INFORMATICI - STATISTICA

Il Ragioniere Capo, in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto indicata,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000.

EM
Pistoia li 14/12/2008

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Vincenzo Evangelisti

TESTO RELATIVO AGLI OMISSIS

Si riporta di seguito la trascrizione integrale della registrazione della seduta, secondo quanto espresso negli interventi

Presidente Calistri

Prego, assessore Martini.

Assessore Martini

Grazie. Allora anche qui l'urgenza è dovuta al fatto che la convenzione con l'ACI per la riscossione dell'IPT verrà a scadenza con la fine di questo anno, per cui per non ritrovarsi nella impossibilità di riscuotere un tributo e quanto detto prima sul bilancio dimostra l'urgenza insomma di riscuotere i tributi dovuti è necessario, è opportuno procedere con l'esame di questo provvedimento.

Appunto, la proposta di delibera per la stipula di una nuova convenzione con l'ACI per la gestione dell'imposta provinciale sulle trascrizioni l'IPT.

Diciamo che questa ipotesi di convenzione scaturisce dal lavoro che il tavolo tecnico UPI, dal lavoro portato avanti dal tavolo tecnico dell'UPI sulla fiscalità locale che ha esaminato le diverse possibilità di gestione del tributo consentite dalla legge. Sapete che la legge consente che questo tributo possa essere gestito e in via diretta dalla Provincia oppure mediante affidamento a soggetti abilitati oppure dal concessionario del pubblico registro automobilistico appunto l'ACI.

Vagliata l'opportunità economica di ciascuna di queste opzioni il tavolo UPI ha ritenuto economicamente più opportuna l'opzione dell'affidamento della gestione del tributo al gestore del pubblico registro automobilistico, vale a dire l'ACI.

L'ACI infatti evidentemente è l'unico soggetto ad oggi che possiede quelle informazioni di carattere tecnico e giuridico relative ai veicoli e che quindi consente contestualmente all'iscrizione dei vincoli al PRA anche l'assolvimento dell'obbligo del pagamento della IPT.

La convenzione che andiamo a discutere ricalca nelle sue linee fondamentali quella in vigore attualmente con scadenza 31 dicembre di questo anno con poche piccole modificazioni che sono state, si sono rese necessarie alla luce dell'esperienza di questi anni. La più significativa direi è la durata quinquennale anziché triennale della convenzione. Questo allungamento del termine di durata della convenzione si è reso necessario sostanzialmente per mantenere il livello dell'aggio che le province riversano all'APT per appunto l'assolvimento di questo compito di riscossione per il 2010 ai livelli attuali, per il 2011/12 e 13 sono previste invece variazioni pari al 75%, 50% e 25% della variazione dell'indice Istat all'anno immediatamente antecedente. Quindi sostanzialmente il costo del servizio per la Provincia rimane sostanzialmente inalterato e questo grazie appunto all'allungamento dei termini della convenzione che ha reso maggiormente economico per il gestore lo svolgimento di questo servizio.

Sono previsti naturalmente obblighi di rendicontazione stringenti da parte dell'ACI nei confronti della Provincia. L'ACI è incaricata anche di procedere al recupero del non riscosso e anche all'attività di rimborso. Nella convenzione attuale invece i rimborsi, i rimborsi di quanto pagato in eccedenza era gestito dalla Provincia, oggi nella nuova convenzione verrà gestito dall'ACI a parità diciamo di costi. Quindi la Provincia si libera di un adempimento abbastanza gravoso che verrà svolto direttamente dall'ACI ovviamente su controllo, con un controllo preventivo e successivo da parte della Provincia stessa.

Sono previsti poi in convenzione una serie di servizi accessori che richiedono pagamenti ulteriori e che si possono attivare eventualmente qualora se ne ravvisasse la necessità.

Ad oggi la proposta di convenzione è soltanto per i servizi principali, appunto la riscossione, il controllo, il rimborso, il recupero, l'attività di rendicontazione.

Sostanzialmente i punti fondamentali sono questi, se poi volete approfondimenti su altre questioni sono disponibile.

Grazie.

Presidente Calistri

Grazie assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazioni di voto? Metto in votazione il provvedimento.

Il consigliere Bonacchi può fare gli auguri. Prego.

Consigliere Bonacchi

Volevo fare gli auguri alla maggioranza, a una maggioranza tetragona, sorda alle istanze dell'opposizione. Volevo fare gli auguri in particolare al Presidente del Consiglio, agli assessori e ai dipendenti della Provincia tutti e un augurio (*cambio lato cassetta*)... un dibattito per metterci d'accordo su come fare a migliorare questa Provincia, ultima tra le province del centro nord seconda la classifica del 24 Ore sulla qualità della vita.

Non siamo (*inc.*) vogliamo parlare del lavoro, delle nuove generazioni, vogliamo vedere i coni e non le tabelle, vogliamo chiarezza e trasparenza. E siccome come le vecchie tradizioni per Natale si faceva la letterina di natale allora io ho fatto la letterina di Natale.

E' intitolata così: "I bambini sono di sinistra. Sono di sinistra perché sono belli, bravi e buoni. I bambini sono di sinistra perché a Monopoli non finiscono mai in prigione. I bambini sono di sinistra perché consumano poco e non rubano le ciliege. I bambini sono di sinistra perché fanno i girotondi. I bambini sono di sinistra perché occupano tutti gli spazi della nostra vita. I bambini sono di sinistra perché nelle foto di gruppo non fanno mai le corna. I bambini sono di sinistra perché non inquinano e fanno la raccolta differenziata. I bambini sono di sinistra perché sono seri, intelligenti e contro Berlusconi. I bambini sono di sinistra perché conservano sempre qualcosa per dopo per ricordarsi che da bambini erano di sinistra ma ora da grandi sono di destra". Grazie, tanti auguri a tutti.

Presidente Calistri

Io non so se ci sono altri... qualcuno che vuole fare gli auguri.

Poi invito i consiglieri dopo la chiusura del Consiglio, ci sarà nella sala attigua un brindisi, almeno quello facciamolo prima di sciogliere definitivamente questo consiglio.

Prego, consigliere Sarteschi.

Consigliere Sarteschi

Io ricambio gli auguri che evidentemente erano intrisi di spirito, di ironia, io non sono così spiritoso come il consigliere Bonacchi per cui mi astengo dal fare filastrocche.

Io credo sia doveroso indirizzare, poiché si stanno facendo degli auguri, appunto i nostri auspici di felice anno nuovo non tanto a noi, anche a noi ovviamente ma se qualcuno ci ascolta alle persone in difficoltà che sono davvero tante, troppe anche nel nostro territorio, quindi ai lavoratori in cassa integrazione, alle famiglie che hanno ben altre preoccupazioni che non quelle di scambiarsi pacchi dono, certe volte purtroppo neppure possono scambiarseli.

L'auspicio per questa assemblea è che possa ritrovare la via di un lavoro ordinato, mi pare che queste ultime sedute per degli equivoci che ci sono stati lascino immaginare un mandato complicato da gestire. Io credo che se tutti guardiamo al bene comune e non semplicemente alle norme aride del regolamento ma anche a quelle che non sono mai aride se sappiamo bene interpretarle, questo obiettivo saremo in grado insieme di centrarlo.

Auguri a tutti.

Presidente Calistri

Grazie consigliere.

Prima di sciogliere il consiglio volevo farvi anche i miei di auguri.

Io mi assumo le responsabilità per gli accaduti chiaramente, voglio dire, sono il Presidente del Consiglio e quindi prendo su di me le responsabilità. Credo che sia necessario proprio per le cose, al di là dell'ironia del consigliere Bonacchi ma per le cose che diceva Sarteschi di riorganizzare un attimino i lavori, gli ultimi due consigli non sono stati troppo brillanti. Credo che di questo me ne debba fare carico e quindi organizzare le cose in modo che quello che è accaduto oggi e il consiglio scorso si possa chiaramente superare. Chiaramente mi ci vuole la collaborazione di tutti però, perché non è che le cose si fanno da sole ma le cose si fanno insieme.

Dico questo, auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un buon Natale e un sereno 2010. Anch'io mi associo e da questo microfono, credo che qualcuno ci ascolti, si debba fare anche gli auguri soprattutto a coloro che stanno assai peggio di noi, in modo particolare ai lavoratori delle aziende in crisi pistoiese e sono tanti e soprattutto a tutte quelle donne e sono tante tra questi lavoratori che attraversano ora momenti particolari.

Credo che il nostro pensiero debba andare a loro e un recupero anche del modo di rapportarsi tra di noi e del modo di lavorare debba essere un impegno preso nei confronti di queste persone, perché si aspettano da noi veramente una mano per riuscire a risolvere i problemi che oggi ci sono.


Grazie e buon Natale a tutti. Il Consiglio è chiuso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Silvano Calistri



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Franco Pellicci



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.
